

Oneri informativi per cittadini e imprese (aggiornato al 12/07/2023)

Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi per i cittadini (art. 12, c. 1 bis)

Data di efficacia	Direzione/Agenzia competente	Area competente	Denominazione dell'obbligo	Sintesi o breve descrizione	Riferimento normativo	Link alla pagina di approfondimento	data di pubblicazione
varie	DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO	AREA TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO	Addizionale Regionale all'IRPEF	E' una addizionale regionale dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale nel caso in cui, per lo stesso anno, sia dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). la base imponibile è costituita dal reddito complessivo determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. Tramite apposita Convenzione la Regione Lazio ha affidato agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate le attività relative alla gestione dell'Addizionale Regionale all'IRPEF compresa l'assistenza al contribuente.	D.Lgs 446 del 15/12/1997	https://www.regione.lazio.it/tributi-regionali/addizionale-regionale-irpef-e-irap	12/07/2023
varie	Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio	Tributi, Finanza e Federalismo	Addizionale Regionale all'IRPEF	E' una addizionale regionale dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale nel caso in cui, per lo stesso anno, sia dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). la base imponibile è costituita dal reddito complessi	D.Lgs 446 del 15/12/1997	https://www.regione.lazio.it/tributi-regionali/addizionale-regionale-irpef-e-irap	15/06/2023
Dal momento dell'immatricolazione del veicolo, dalla uscita da un regime di esenzione/interruzione dell'obbligo tributario. Il pagamento del bollo auto va effettuato: a) entro la fine del mese dell'immatricolazione, nel caso di veicolo nuovo o di fuoriuscita dal regime di esenzione o interruzione dal pagamento della tassa automobilistica, nel caso di acquisto di un veicolo usato; b) se la data di cui alla lettera a) ricade negli ultimi 10 giorni del mese, il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato entro la fine del mese successivo; c) entro il mese successivo alla scadenza di validità del bollo auto. entro la fine del mese di se la data di cui alle lettere a) e b) ricade negli ultimi 10 giorni del mese, il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato entro la fine del mese successivo.	Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio	Area Sistemi Informativi, Recupero Crediti e Internalizzazione Archivio Tributario della Tassa Automobilistica;	Il pagamento della tassa automobilistica	La tassa automobilistica, detta anche "bollo auto", dal 1983 è una tassa di possesso e tutti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, stabilito dal Decreto MEF 18 novembre 1998 n. 462, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti veicoli, sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione in cui hanno la residenza.	D.P.R.n.39/1953; L.n.53/1983 di conversione in legge dell'art.5 del d.L.n.953/1982 e s.m.i.;	https://www.regione.lazio.it/tributi-regionali/tassa-automobilistica/pagamenti	13/06/2023

Data di efficacia	Direzione/Agenzia competente	Area competente	Denominazione dell'obbligo	Sintesi o breve descrizione	Riferimento normativo	Link alla pagina di approfondimento	data di pubblicazione
L'istanza per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è ad iniziativa di parte, come disposto dal comma 1 dell'art. 6 della Legge Regionale 20 maggio 2019 n. 8. Presentazione della domanda di esenzione entro 90 giorni successivi alla data di scadenza del pagamento del bollo auto: l'eventuale esenzione decorrerà dal periodo tributario in corso. Per le domande presentate dopo il citato termine, l'eventuale esenzione decorrerà dal periodo tributario successivo a quello in corso.	Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio	Area Sistemi Informativi, Recupero Crediti e Internalizzazione Archivio Tributario della Tassa Automobilistica; Area Tassa Automobilistica e Front Office della sede centrale; Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Nord; Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud.	Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità	La legge prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei soggetti affetti da determinate tipologie di disabilità. Sono ammessi all'esenzione i veicoli con una cilindrata: fino a 2000 cc per i veicoli con motore a benzina o ibrido; fino a 2800 cc per i veicoli con motore diesel o ibrido. Sono ammessi all'esenzione anche i veicoli con motore elettrico di potenza non superiore a 150 kW (art. 8 della legge n. 449/1997). Fermo restando i limiti di cilindrata, l'art. art. 6, comma 1, della L. R. n. 8/2019, prevede l'esenzione per i veicoli dotati di doppia alimentazione benzina/metano, benzina/idrogeno, benzina/elettrico, benzina/GPL, gasolio/GPL, gasolio/metano, gasolio/elettrico o ad alimentazione elettrica (per quest'ultima, vale il limite di potenza sopra indicato).	art. 50 commi 1 e 3 della legge n. 342/2000 ; art. 30 comma 7 della legge n. 388/2000 ; art. 8 della legge n. 449/1997	https://www.regione.lazio.it/tributi-regionali/tassa-automobilistica/esenzione-disabilita	13/06/2023
Dalla data di pagamento della tassa automobilistica	Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio	Area Sistemi Informativi, Recupero Crediti e Internalizzazione Archivio Tributario della Tassa Automobilistica; Area Tassa Automobilistica e Front Office della sede centrale; Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Nord; Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud.	Rimborso tassa automobilistica	Il rimborso della tassa automobilistica può essere richiesto nei seguenti casi: Tassa pagata in eccesso; Tassa pagata erroneamente due volte per lo stesso periodo tributario; Tassa pagata su targa errata; Tassa pagata e non dovuta (ad esempio: veicolo rottamato; veicolo di cui si è perso il possesso per vendita, furto, ecc. Ai fini del rimborso, tali eventi devono essere annotati al PRA).	L'art. 5 del D.I. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.I. 2/86 convertito nella legge 60/86	https://www.regione.lazio.it/tributi-regionali/tassa-automobilistica/rimborso	13/06/2023
A pena di decadenza presentazione di dichiarazione da parte del debitore all'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro sessanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario	Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio	Area Tassa Automobilistica e Front Office della sede centrale; Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Nord; Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud.	Presentazione dichiarazione da parte del debitore all'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro sessanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario	Sospensione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate all'Agente della Riscossione, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore.	LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 -art. 1 commi 537 - 543	https://www.agenziaentrate.riscossione.gov.it/cittadini/Sospensione/	13/06/2023